SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 17 MARZO 1967

(49ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** *(D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559
BONAFINI . . . 550, 551, 552, 554, 556, 557, 558
CARELLI, *relatore* . . 550, 551, 552, 554, 555, 557
MASCIALE 558
MONNI 551, 553, 554, 555, 557, 558
MORETTI 554, 557, 558
MORINO 551, 552, 554, 555
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 551, 552, 553, 555, 557
SIBILLE 557

La seduta è aperta alle ore 11,55.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Masciale, Marullo, Medici, Militerni, Moretti, Santarelli, Sibille, Tedeschi e Tiberi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Rovella, Tortora e Valmarana sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Morino, Bonafini e Monni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei

Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 9 marzo, oltre all'articolo 3, vennero approvati gli articoli 4 e 5. Di questi ultimi era stata in un primo tempo proposta la soppressione, in quanto relativi all'uccellagione, che si pensava sarebbe stata abolita con l'emendamento proposto all'articolo 2; ma ora, poichè tale abolizione non ha avuto luogo, essendo stata l'uccellagione consentita ancora fino al 1969, sarà opportuno che in sede di coordinamento venga inserito nell'articolo 2 un richiamo ai suddetti articoli 4 e 5, chiarendo che tale tipo di esercizio venatorio dovrà essere esercitato, sia pure entro il termine fissato, nei modi e alle condizioni di cui agli articoli medesimi.

C A R E L L I , *relatore*. Non mi sembrerebbe neanche necessario.

P R E S I D E N T E . La mia osservazione vuole avere anche valore preliminare rispetto all'emendamento che il senatore Bonafini intende proporre all'articolo 6.

Do lettura di tale articolo:

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000 ».

Il collega Bonafini propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

" Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000 " ».

B O N A F I N I . Naturalmente, una volta stabilito che l'uccellagione è consentita solo fino al 1969, anche il disposto dell'articolo 6 ha valore temporaneo. Pertanto il mio emendamento diviene superfluo e sono quindi pronto a ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il La-

boratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo può, inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

Il senatore Morino propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

" Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Presidenti delle Giunte provinciali ed il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare l'esercizio venatorio in zone determinate, o vietare la caccia stessa, ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, per particolari sopravvenute condizioni stagionali e climatiche, o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico e turistico il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo — e sentiti i Presidenti delle Giunte provinciali — può inoltre vietare in modo assoluto la caccia in tutto il loro territorio, eccettuata la parte dello stesso ove manchi attrezzatura turistica ed alberghiera, a tutela dell'integrità e della quiete della zona " ».

M O N N I . Dal punto di vista formale il secondo comma mi sembra alquanto contorto. Esso dovrebbe infatti suonare come segue: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico e turistico, a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

B O N A F I N I . Sono contrario all'emendamento, in primo luogo per una ragione di principio, in quanto se non erro l'intento dei proponenti era quello di modificare il testo unico del 1939 solo nei punti fondamentali; e, in secondo luogo, perchè ritengo più efficace la dizione originale dell'articolo. L'emendamento del collega Morino, infatti, prevede un'eccezione al divieto di cacciare per quella parte di territorio ove manchi l'attrezzatura turistica od alberghiera.

M O N N I . Ma nella dizione da me proposta tale eccezione non esisterebbe più.

C A R E L L I , *relatore*. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo lascerei immutato il testo pervenutoci dalla Camera. Invece per il secondo comma accetterei la forma proposta dal collega Monni, anche perchè mi sembra opportuno contemperare le esigenze turistiche con quelle venatorie.

M O R I N O . Sono d'accordo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il comma sostitutivo, nella formulazione suggerita dal collega Monni ed accettata dal proponente e dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. - *Divieto di caccia e di uccellagione nei fondi chiusi*. — La caccia e l'uc-

cellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

Sono stati presentati un emendamento del senatore Grimaldi ed uno del senatore Cataldo; ma entrambi decadono per assenza dei proponenti.

Il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il penultimo comma, il seguente:

« Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale o di commercio ».

C A R E L L I , *relatore*. Mi sembra che l'emendamento sia talmente semplice da non avere neanche bisogno di illustrazione. È infatti evidente che l'uccisione della selvaggina allevata a scopo di commercio non può considerarsi caccia.

B O N A F I N I . Non ho nulla in contrario a che sia consentito l'allevamento nei fondi chiusi di selvaggina a scopo ornamentale; ma per l'allevamento a scopo commerciale non sono d'accordo. I fondi chiusi, infatti, si trovano solitamente all'interno di riserve; per cui, consentendo l'allevamento di animali a scopo commerciale, creeremmo tutte le condizioni per un depauperamento del potenziale faunistico della riserva, in quanto non si potrebbe impedire la confusione tra animali del fondo e animali della riserva stessa.

M O R I N O . Concordo col collega Bonafini.

C A R E L L I , *relatore*. Il motivo per il quale avevo previsto anche l'allevamento di selvaggina a scopo di commercio nei fondi chiusi consisteva nel fatto che, trattandosi di proprietà private, qualora si fosse voluto intraprendere in esse delle attività commerciali, mi sembrava non vi fosse motivo di escludere da tali attività quella dell'allevamento della selvaggina. Però riconosco che per quanto riguarda quest'ultima, essendovi delle leggi particolari, bisogna seguire gli indirizzi da esse indicati, ad evitare equivoci; ed è questo il motivo per il quale accetto la osservazione del collega Bonafini sopprimendo dal comma aggiuntivo le parole « e di commercio ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento così modificato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore nella formulazione modificata.

(*È approvato*).

M O R I N O . Io avevo proposto un emendamento tendente a sopprimere, nelle righe terza e quarta del primo comma, le parole « od altra effettiva chiusura ». Tali parole, infatti, si prestano a troppe interpretazioni, mentre a mio avviso la « effettiva chiusura » può essere rappresentata solo da un muro o da una rete metallica.

C A R E L L I , *relatore*. Per « effettiva chiusura » si intende non una chiusura ermetica bensì anche una chiusura che faccia le funzioni del muro e della rete.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le stesse parole sono usate nell'articolo 29 del testo unico.

M O R I N O . E infatti, nell'applicazione della legge, hanno dato luogo a parecchi inconvenienti.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Oggi vi sono molti materiali nuovi, per cui non si può pensare solo al muro o alla rete metallica, ai fini di una effettiva chiusura. Tra l'altro, a volte può servire allo scopo anche una siepe molto fitta.

M O N N I . In Sardegna vi sono vasti terreni adibiti a pascolo, chiusi con siepi di rovo, nei quali neanche i cani riescono ad entrare. Sono, si può dire, più impenetrabili degli stessi muri, in quanto questi si possono saltare mentre la siepe di rovo non si salta. Io lascerei pertanto al comma la sua attuale formulazione.

M O R I N O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento approvato dianzi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Tutela delle coltivazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia " e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

È stato presentato un emendamento dal senatore Cataldo, ma anche in questo caso l'assenza del proponente fa decadere la proposta di modifica.

Metto pertanto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« *Art.* 32. — *Divieto di sparo in determinate località.* — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 8 della presente legge, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 70.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di

attraversamento. È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Il senatore Moretti ha proposto un emendamento tendente a sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« *Art.* 32. — *Divieto di sparo in determinate direzioni.* — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubbica sicurezza, è vietato sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro e delle vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali, a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi, ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere ».

L'emendamento mi sembra tanto chiaro da non richiedere alcuna illustrazione. La differenza consiste praticamente nella sostituzione delle parole « in determinate località » con le altre « in determinate direzioni ».

M O N N I . L'intenzione di chi ha formulato la norma era quella di vietare gli spari in intere località, non in determinate direzioni.

M O R E T T I . Mentre l'articolo, al primo comma, parla di divieto di caccia in determinate zone, io parlo di divieto di sparare in determinate direzioni. Non vedo infatti per quale motivo, stando ad esempio con le spalle voltate alla strada ferrata o alle abitazioni, non si dovrebbe poter sparare nella direzione opposta. In questo senso va inteso il mio emendamento.

B O N A F I N I . Nella mia regione, particolarmente nelle zone pedimontane, vicino alle città, è molto esteso il fenomeno della trasformazione delle zone agricole in zone residenziali. La norma dell'articolo 10, quindi, è intesa proprio a garantire in situazioni del genere l'incolumità dei cittadini, e non è opportuno modificarla.

C A R E L L I , *relatore.* Praticamente ciò che conta, più che la direzione, è la distanza di sicurezza, che deve essere tale da salvaguardare tutti coloro i quali possono trovarsi nella zona in cui si caccia. Sono quindi contrario all'emendamento.

M O R E T T I . Non insisto.

M O R I N O . Avevo presentato due emendamenti sull'argomento, ma anch'io li ritiro.

M O N N I . Poichè l'articolo in esame si preoccupa della incolumità pubblica, che evidentemente deve essere salvaguardata da qualsiasi possibilità di pericolo senza eccezione alcuna, mi pare fuori di luogo la norma di cui al quarto comma. In caso contrario, tra l'altro, non si avrebbe più la possibilità di elevare contravvenzioni giacchè gli interessati potrebbero sempre giustificarsi richiamandosi alla stessa.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il quarto comma ha ragione di esistere perchè fa riferimento a persone specializzate, quali gli agenti di vigilanza, che sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi; come dice, del resto, lo stesso comma.

M O N N I . La preoccupazione del legislatore è evidentemente di non consentire che possano sorgere rischi da qualsiasi parte provengano, anche dai guardiacaccia che, evidentemente, sono uomini anche loro. Per tali ragioni propongo la soppressione del quarto comma.

M O R I N O . Non credo di poter consentire con le argomentazioni del senatore Monni. Faccio un solo esempio: accettando l'emendamento proposto, non potrebbe essere uccisa una volpe che fosse trovata vicino a un pollaio!

C A R E L L I , *relatore.* La deroga di cui al quarto comma è stata voluta per impedire agli animali nocivi di arrecare danni. (Ricordo che una volta, uscendo di casa in un paese del Meridione, mi trovai dinanzi a un lupo: ebbene, non ebbi esitazioni a sparare, anche se mi trovavo all'interno dell'abitato). Se considerassimo gli animali nocivi alla stessa stregua della cacciagione normale, applicando loro le norme sancite dagli articoli precedenti, verrebbe meno proprio tale finalità. D'altra parte il quarto comma, pur con le riserve avanzate dal senatore Monni, si deve interpretare anche in funzione di quella sensibilità ed equilibrio posseduti da tutti i cacciatori, che a mio giudizio dovrebbero avere tutte le caratteristiche degli antichi cavalieri.

Quindi, pur condividendo in linea generale le perplessità del senatore Monni, sono contrario a sopprimere il quarto comma perchè ritengo che così facendo si renderebbe impossibile un necessario atto di difesa.

M O N N I . Se insisto sulla soppressione è perchè coloro che sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi sono di regola le guardie venatorie o chi è adibito ad elevare contravvenzioni (guardie volontarie o non volontarie) nella qualità di dipendenti dei Comitati della caccia. Se proprio costoro non danno il buon esempio nel rispettare le norme, anche i cacciatori finiranno per sentirsi autorizzati a trasgredirle.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, numero 1016, esclude che la disposizione sia applicata nei confronti delle guardie giurate volontarie; non a caso ho detto che sono contrario alla soppressione del quarto comma perchè esso fa riferimento a persone particolarmente specializzate, che sentono quindi la responsabilità del divieto e sanno quali sono i loro compiti precisi.

D'altra parte debbo dire che il testo unico sulla caccia stabilisce che non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria e dell'altrui persona, ovvero a difesa dei propri averi o degli averi avuti in custodia; quindi le ipotesi da qualcuno fatte di una volpe o di un lupo uccisi in luogo abitato non rientrano nei casi di punibilità se ricorrono le condizioni anzidette.

Ciò non ostante, mantengo l'opposizione alla soppressione del quarto comma per le ragioni esposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Monni, non accettato nè dal relatore, nè dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« *Art. 36. — Giorno venatorio e divieto di caccia notturna.* — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da una ora dopo il tramonto ad un'ora prima della

levata del sole, salvo in casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

È pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.

È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

(*È approvato*).

Art. 13.

Riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura.

I primi sette comma dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

È stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento tendente ad aggiungere alla nuova dizione del primo comma dell'articolo 43 del testo unico, dopo le parole: « ed a chi sia dal medesimo autorizzato », le altre: « I terreni delimitanti la riserva debbono essere distanziati di almeno 1.000 metri da altri indicanti riserva o divieto di caccia ».

B O N A F I N I . Detto comma dell'articolo praticamente stabilisce che le riserve di caccia hanno lo scopo di favorire l'irradiamento della selvaggina nei terreni circostanti. È avvenuto però, specie nelle zone dove l'*habitat* è particolarmente adatto alla selvaggina stanziale, che si sia determinata una concentrazione di riserve private con congiunzione dei confini delle stesse. Vi sono casi macroscopici, specie nei territori della Val Padana e della Toscana, ove, venendo meno alle finalità della legge, si è creata una estensione pressochè continua di riserve private per cui il libero cacciatore non ha più possibilità di esercitare la caccia.

Per ovviare a tale situazione, ritengo opportuno che sia specificatamente stabilito che i confini delle riserve debbono essere distanziati di almeno 1.000 metri, distanza che permette al privato di cacciare e recuperare la selvaggina senza infrangere le norme vigenti che vietano al cane e al cacciatore anche disarmato di varcare i confini anzidetti.

M O R E T T I . Mi sembra giusto il criterio di fissare una ragionevole distanza fra una riserva e l'altra; non ritengo opportuno, però, che la stessa distanza debba essere rispettata anche per le zone di ripopolamento le quali rispondono ad altre finalità.

S I B I L L E . Se i motivi addotti dal senatore Bonafini valgono per le riserve di caccia, devono valere anche per le zone di ripopolamento.

M O R E T T I . Non mi sembra, giacchè la zona di ripopolamento non si prefigge lo scopo di irradiare la selvaggina, ma di farla riprodurre.

M O N N I . L'esperienza mi insegna che le riserve in Italia stanno aumentando di numero perchè i cacciatori hanno compreso che se vogliono salvaguardare la selvaggina debbono ricorrere ad esse. Fortunatamente, però, il concetto di riserva sta progredendo, nel senso che la caccia, divenuta uno sport popolare, favorisce ora anche la costituzione di riserve sociali che interessano tutti i cittadini e non soltanto i proprietari o i beneficiari del terreno. In provincia di Nuoro, come presidente dei cacciatori della provincia, ho favorito la creazione di riserve per ciascuna sezione e di esse usufruiscono tutte le categorie sociali, dall'artigiano al contadino, all'operaio.

Il senatore Bonafini ha denunziato che la distanza tra i confini di una riserva e l'altra è troppo scarsa perchè vi si possa praticare la caccia senza incorrere in contravvenzioni. Il rilievo è certamente giusto perchè non v'è dubbio che una fascia di garanzia non dovrebbe essere inferiore ai 1.000 metri.

Per il libero cacciatore 500 metri sono molto pochi, senza contare che potrebbe essere molestato tutte le volte che si azzarda ad entrare in quella fascia di 500 metri. Ritengo pertanto più opportuno stabilire uno spazio di un chilometro tra riserva e riserva, dove sia possibile cacciare senza rischio.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Debbo in primo luogo ricordare che più volte è stato affermato in questa sede il principio di modificare il meno possibile il testo pervenutoci, già tanto accuratamente vagliato presso l'altro ramo del Parlamento.

Circa l'emendamento in discussione, vorrei far notare che l'articolo 13 modifica l'articolo 43 del testo unico. Ora, approvando l'emendamento stesso, nel testo unico verrebbero a trovarsi due norme contrastanti tra loro, in quanto l'articolo 64 — non modificato dal provvedimento in esame — stabilisce appunto una distanza di 500 metri.

B O N A F I N I . In questo caso non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

C A R E L L I , *relatore.* Desidero ricordare che nella seduta del 10 marzo scorso affrontammo il problema dell'opportunità di una norma transitoria che consentisse eccezionalmente e con particolari cautele la caccia primaverile, correggendo in tal modo quanto è stato comunque approvato con l'articolo 2.

Si potrebbe eccezionalmente derogare alle disposizioni del decreto Cattani di due anni or sono — che vietava ogni genere di caccia dopo il 31 marzo — e accettare la richiesta della caccia ai migratori, avanzata da più parti del Parlamento, limitandola naturalmente nel tempo e nello spazio in dipendenza delle tradizioni locali.

B O N A F I N I . Penso che il relatore abbia voluto parlare a titolo personale, altrimenti sarei portato a credere che una parte del Senato voglia svuotare di contenuto la volontà espressa dalla maggioranza sul problema della caccia primaverile con la regolare approvazione dell'articolo 2.

D'altra parte ritengo che non sia questa la sede più opportuna per avanzare simili richieste: pressioni di tal genere potrebbero essere rivolte al Ministero e al Governo mediante interrogazioni o comunque con altri strumenti particolari atti a promuovere un decreto ministeriale.

M A S C I A L E . Non sono d'accordo con l'interpretazione data dal senatore Bonafini. L'esame del disegno di legge non è terminato ed è sempre consentito, prima che lo stesso sia approvato nel suo complesso, proporre delle norme transitorie.

In tal senso i colleghi Pennacchio e Francavilla hanno firmato insieme a chi vi parla un ordine del giorno che in questo momento consegno al Presidente.

Non è l'interrogazione che deve risolvere il problema: noi stiamo discutendo il disegno di legge sulla caccia, e l'ordine del giorno non può trovare collocazione migliore che in questa sede. Potrebbe accettarlo o respingerlo; ma comunque non è possibile accogliere aprioristicamente la tesi sostenuta dal collega Bonafini.

Insistiamo pertanto affinchè il Governo, in attesa del'approvazione del provvedimento nel suo complesso, provveda a dare disposizioni alle province meridionali che ne facciano richiesta circa l'esercizio, nei limiti consentiti, della caccia primaverile.

P R E S I D E N T E . Certo nulla vieta che si faccia un'istanza in questo senso al Governo, che ne terrà conto o meno, come riterrà più opportuno.

M O R E T T I . Ma il Governo deve tener conto di quanto è stato stabilito con l'articolo 2!

M A S C I A L E . Il provvedimento non è stato ancora approvato nel suo complesso, per cui non c'è nulla di definitivo.

M O R E T T I . È logico che il Governo può senz'altro emanare delle disposizioni regolamentari in base alla vecchia legge: non possiamo certo impedirglielo. Mi sembra però che si dimentichi come la Commissione, approvando l'articolo 2, abbia espresso a grande maggioranza un certo orientamento, con il quale il Governo non dovrebbe oggi essere in contrasto.

In secondo luogo, alla base del provvedimento in discussione è il principio della difesa della selvaggina, oltre che del suo incremento. Ora come è possibile conciliare con tale principio il permesso di cacciare in un periodo di caccia vietata, quando gli animali giungono stanchi dal mare?

M O N N I . Io, come Presidente della Federazione della caccia, sono soggetto a molte critiche. Ora, sono stato attaccato violentemente dai cacciatori dell'Italia meridionale per aver dichiarato — a titolo personale — di essere contrario alle cacce primaverili, che in Sardegna, tra l'altro, non sono mai state praticate. Ciò nonostante non posso, come legislatore, rimanere insensibile alle istanze provenienti da numerose regioni, quali la Puglia, la Calabria, il Lazio, la Liguria e via dicendo.

Quindi, pur essendo d'accordo con i colleghi Bonafini e Moretti sul fatto che la Commissione ha a suo tempo espresso un orientamento definitivo in materia, non sarei contrario a che, prima dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso ed in sede di coordinamento delle disposizioni in esso contenute, si dettassero delle norme che rinnovassero, in via eccezionale, temporanea e molto limitata, il principio seguìto assai prima di adesso dagli organi ministeriali. Ciò non presenterebbe alcun pericolo, poichè non si tratterebbe di un'apertura di caccia in tutto il territorio nazionale, bensì di un permesso di caccia agli uccelli migratori in una fascia litoranea, al massimo, di un chilometro.

Se tale deroga sarà consentita o non, lo deciderà la Commissione alla cui volontà come sempre mi sottometterò. Tuttavia debbo segnalare che ancora oggi sono sottopo-

sto a violentissime pressioni da parte dei dirigenti delle sezioni provinciali del Mezzogiorno, a cominciare da quella di Bari: il professor Damiani, presidente di quest'ultima sezione, mi ha inviato una violentissima lettera (che gli ho restituita) nella quale rassegna le dimissioni dalla carica! È stato fissato un convegno a Napoli nei giorni 15 e 16 aprile proprio per discutere tale argomento, ed io, seppur malvolentieri, ho accettato di intervenirvi perchè intendo chiarire come stanno esattamente le cose. Come si vede, siamo sotto accusa. Dobbiamo quindi fare attenzione e adottare i provvedimenti più opportuni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari